



COMUNE di LANDIONA
Provincia di Novara

N. 14 Reg. Delib.
Originale/Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO**, ore **VENTI e TRENTA** minuti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** in seduta **Pubblica di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Consiglio Comunale	Componenti	Presente	Assente
Marisa ALBERTINI	Sindaco		X
Valentina ILARIA	Consigliere	X	
Ezio Primo MAFFEO	Consigliere	X	
Simona PASTORE	Consigliere	X	
Simone ORLANDI	Consigliere	X	
Francesco CAVAGNINO	Consigliere	X	
Manuela DONDI	Consigliere	X	
TOTALE		6	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA dott. Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Dott.ssa Valentina ILARIA nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29.05.2015, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

ATTESO, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 30 luglio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2015.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di **APPROVARE** le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2015 nelle seguenti misure:

a) aliquota **1 per mille**:

a.1 abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

a.2 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

a.3 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

a.4 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

a.5 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a.6 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

a.7 unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

a.8 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) Aliquota **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto legge n. 201/11;

c) Aliquota a **0 per mille** per:

- le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;
- tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU nel 2013 pari al 10,60 per mille;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

2. Di **DEMANDARE** al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

1. Di **DICHIARARE** con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL VICESINDACO
(F.to ILARIA dott.sa Valentina)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 24.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 24.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Per copia conforme all'originale:

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal:

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

E S E C U T I V I T Á

- o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)